

## **Celebrazione del matrimonio civile**

Il matrimonio civile deve essere celebrato dall'Ufficiale dello Stato Civile che si identifica nella figura del Sindaco, o di un suo delegato.

Il matrimonio civile può essere celebrato trascorsi 3 giorni dalla pubblicazione di matrimonio, alla quale non siano state fatte opposizioni.

L'Ufficiale dello Stato civile ( sia esso il Sindaco che un suo delegato) deve indossare a tracolla la sciarpa tricolore in presenza di due testimoni anche se parenti degli sposi e deve dare lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile.

## **Matrimonio degli stranieri in Italia**

Le norme da applicarsi per il matrimonio degli stranieri sono quelle dell'art. 116 del codice civile, e di procedere alle pubblicazioni di matrimonio secondo la prassi normale quando nel caso di matrimonio fra due stranieri, anche soltanto uno di essi abbia la residenza in un comune italiano.

## **Matrimonio in imminente pericolo di vita**

Questo matrimonio può essere celebrato subito, senza pubblicazioni di matrimonio e senza alcuna documentazione.

L'Ufficiale dello Stato Civile si reca immediatamente nel luogo ove si trova il subendo che versa in pericolo di vita, ma deve esigere la certificazione medica a comprova del reale stato dell'infermo e della capacità di intendere e volere dello stesso.

Il matrimonio deve essere celebrato alla presenza di quattro testimoni e con l'intervento del segretario comunale quale assistente dell'Ufficiale dello Stato Civile.

La mancata conoscenza della lingua italiana, la sordità, sordomutismo, impossibilità di comunicare sono superabili con l'applicazione dell'art. 66 dell'ordinamento dello Stato Civile integrato dall'art. 13.

## **Il Matrimonio concordatario**

Il codice civile dispone che il matrimonio celebrato dinanzi al ministro di culto cattolico è regolato in conformità del concordato con la Santa Sede e dalle leggi speciali sulla materia.

In armonia con tale Accordo, il ministro di cult subito dopo la celebrazione, deve dare lettura ai sposi degli artt. 143, 144 e 147 del c.c. e procedere quindi a compilare l'atto di matrimonio in doppio originale, di cui uno deve essere trasmesso subito all'Ufficiale dello Stato Civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato.

## **Matrimonio Acattolico.**

Preliminarmente gli Ufficiali dello Stato Civile devono stabilire, se si tratti di un matrimonio acattolico riguardante un culto ammesso dallo Stato Italiano.

Attualmente le intese particolari stipulate dal Governo Italiano sono complessivamente sei.

Esse sono:

- a) Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese;
- b) Unione Italiana delle Chiese Cristiane avventiste del 7° giorno
- c) Assemblee di Dio in Italia;
- d) Unione Cristiana Evangelica battista d'Italia;
- e) Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

Altri culti sono disciplinati dalle norme della legge 24.06.1929 n. 1159 e del R.D 28.02.1930 n. 289